



COMUNE DI MASSA E COZZILE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr. 15 del 29/03/2017

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2017

L'anno 2017 il giorno **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore 21,15 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

	presente		presente
NICCOLI MARZIA	X	RESTANELO LUCA	X
LUCHI FIORELLA	X	MALTAGLIATI ELENA	X
BARTOLINI CARLO	X	NARDINI FRANCO	X
BERTOCCI LAURA	X	MAZZACCHERI SIMONE	X
CARLI FABIO	X		
DAMIANI MASSIMO	X		
LOPARCO VALENTINA	X		
MASSELLUCCI ANDREA	X		
GIACOMELLI GLENDA	X		

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio Sbragia. Presiede il Sig. Carli Fabio nella sua qualità di Presidente. La seduta è pubblica.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Signori Consiglieri: Loparco, Mazzaccheri, Maltagliati

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Carli Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Sbragia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del settore segreteria generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Massa e Cozzile, li 30 marzo 2017

IL RESPONSABILE
Roberto Bernardini

Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *"si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica"*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VISTO l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, che ha sostituito il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011,

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: " *Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata*";

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che " *l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677*";

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune " *può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile*";

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO il comma 42 dell'art. 1 della Legge 232 del 11.12.2016 con il quale si dispone la sospensione per l'anno 2017 della possibilità di aumento dei tributi e delle addizionali locali;

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017-19 dei Comuni è stato differito al 31 marzo 2017;

Visto l'allegato parere tecnico e contabile espresso dal Responsabile del Settore finanziario e contabile;

Visto il parere del revisore dei Conti;

Con 9 voti favorevoli e 4 astenuti (Restaneo, Maltagliati, Mazzaccheri e Nardini) espressi dai 13 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. di confermare per l'annualità 2017 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

	<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
a	Abitazioni principali e relative pertinenze	4,2 ./..
b	Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato/uso gratuito a parenti in linea retta di 1 [^] e 2 [^] grado utilizzate dagli stessi come abitazione principale	5.7 ./..
c	Abitazioni non locate, vuote, sfitte, a disposizione	9.0./..
d	Unità immobili di cat "A" non abitazione principale escluso gli "A"10" e le altre fattispecie indicate nel presente atto alle lettere b) - c) ed e)	8.5./..
e	Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	4.2 ./..
f	Unità immobiliari di cat. "D" escluso i "D10"	9,6./..
g	Altri fabbricati	8.3 ./..
	Aree edificabili	8,3./..
	Terreni	4,6./..

2. di confermare, per l'annualità 2017, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

3. di delegare il Responsabile del Settore Finanziario e contabile a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

Con 13 voti favorevoli espressi dai 13 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.